

TORNATA DEL 12 GENNAIO 1869

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario.** — *Sunto di petizioni — Omaggi — Congedi — Messaggi del Presidente della Corte dei Conti e del Ministro delle Finanze — Annunzio della morte del Senatore Colla — Discussione del progetto di legge per disposizioni relative alle sentenze dei Conciliatori — Avvertenza e spiegazioni del Relatore. Proposta sospensiva del Senatore Vigliani — Dichiarazioni del Guardasigilli cui risponde il Relatore — Schiarimento del Guardasigilli — Dichiarazioni dei Senatori Conforti e Chiesi — Osservazione del Senatore Lauzi — Avvertenze del Senatore Trechio cui risponde il Guardasigilli — Dichiarazione e riserve del Senatore Poggi — Spiegazione del Senatore Trechio — Reiezione della proposta sospensiva.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ed i Ministri delle Finanze, della Marina, di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono quelli dei Lavori Pubblici, e dell'Agricoltura e Commercio, dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Dà pure lettura del seguente sunto di petizioni.

N. 4165. La Deputazione Provinciale di Padova si associa alla petizione analoga presentata da quella di Udine, per domandare che venga dal Senato adottato il progetto di legge per l'abolizione dei vincoli feudali nelle provincie Venete e di Mantova.

4166. Alcuni Notai delle provincie Meridionali, in numero di 15, fanno istanza perchè nella legge sul riordinamento del Notariato, venga stabilita la facoltà ai Notai di uno stesso Comune di formare una società. (Petizione mancante dell'autenticità delle firme.)

4167. Il nobile Nicolò Bortolo de Panigai, possidente domiciliato in Panigai, Comune di Chions, distretto di S. Vito nel Friuli, fa istanza al Senato perchè sia rimandato il progetto di legge per lo svincolo dei feudi nelle provincie Venete e di Mantova approvato dalla Camera dei Deputati, e sia tenuta ferma nella sua interità la legge già sussistente 17 dicembre 1862.

Quindi dà lettura del seguente elenco di omaggi fatti al Senato.

Il Presidente del Comitato Agrario del Circondario di Mestre degli *Atti di quel Comitato del 12 e 13 luglio 1868.*

Il sig. Pasquale Castagna di una sua *Proposta di legge elettorale.*

Il Direttore della Rivista Amministrativa del Regno di una *Rappresentanza al Ministro dell'Interno sulle condizioni dei Segretari ed impiegati municipali e sulla necessità di apportarvi pronti miglioramenti.*

I Prefetti di Pisa e Venezia degli *Atti di quei Consigli provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie degli anni 1865, 1866, 1867 e 1868.*

Chiedono un congedo di un mese i Signori Senatori Sylos Labini, Oseto, Viggiani, Di Castagnetto, Gozzadini, Balbi Piovera, Domenico Serra, Balbi-Senarega, Francesco Roncalli, e Pasolini, e di 15 giorni i Signori Senatori Leopardi e Marsili. Questi congedi sono dal Senato accordati.

Lo stesso Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del seguente messaggio del Presidente della Corte dei Conti.

Firenze 2 gennaio 1869.

Adempiendo al disposto della legge 15 agosto 1867 numero 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a codesto onorevole Ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni *con riserva*, fatte dalla Corte dei Conti negli ultimi 15 giorni.

Il Presidente  
DUCUOQUE.

Dà infine lettura del seguente dispaccio del Ministero delle Finanze.

Firenze 12 gennaio 1869.

Il sottoscritto ha l'onore di accompagnare a S. E. il signor Presidente del Senato l'unito Regio Decreto che

nomina il Commendatore Giuseppe Mantellini Consigliere di Stato, a Commissario straordinario per sostenere innanzi al Parlamento Nazionale la discussione del progetto di legge per disposizioni intorno all'Amministrazione ed alla Contabilità dello Stato, e lo prega di voler comunicare al Senato il Decreto medesimo.

*Il Ministro*  
CAMBRAY DIGNY.

VITTORIO EMANUELE II, ECC. ECC.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Abbiamo nominato e nominiamo il Commendatore Giuseppe Mantellini Consigliere di Stato, a nostro Commissario per sostenere innanzi al Parlamento Nazionale la discussione del progetto di legge votato dalla Camera dei Deputati il 27 luglio 1868 e presentato al Senato del Regno, il 29 stesso mese, concernente l'Amministrazione e la Contabilità dello Stato.

Dato a Firenze addì 10 gennaio 1869.

VITTORIO EMANUELE.

CAMBRAY DIGNY.

*Presidente.* Signori Senatori,

Annunciandovi la perdita del Senatore commendatore Giuseppe Cotta, non posso che far eco alle molteplici benedizioni che la sua città nata, il villaggio ove possedeva, tutti gli istituti di beneficenza dell'una e dell'altro, la massa de' poveri pronunciano al nome di lui. Era l'uomo benefico per eccellenza, il conforto dei miseri. Nato il 3 aprile del 1785 in Torino, si dedicò al commercio dalla prima gioventù, nel quale fu oculatissimo, prudente, onestissimo. Godeva perciò d'illimitata fiducia e particolare rispetto. Fu per molti anni console del commercio di Torino e disimpegnò un simile incarico in modo da conciliarsi la stima di quanti ebbero ad essere in contatto seco lui. La sua nomina a Senatore data dalla prima istituzione del Senato. E fino a tanto che il Senato risiedette in Torino fu diligentissimo alle sedute, e solo dappoi che qui fu trasferito, non poté assistere alle nostre radunanze, che l'età e la mal ferma salute glielo impedirono; e di ciò se ne doveva esprimere a me il suo sincero rammarico. I lucri della sua Banca erano in gran parte erogati in elemosine; e non avveniva che un direttore o capo d'un pio stabilimento, il quale ricorresse a lui ne tornasse a mani vuote, anzi talvolta con somme considerevoli. E compì l'opera sua in questa parte colle sue disposizioni testamentarie.

Il suo consiglio nelle cose commerciali era ricercato e ne fu largo anche nelle nostre discussioni a preferenza negli uffici, e la sua esperienza fu apportatrice di lumi. Cessò di vivere il giorno 28 dicembre ultimo. La sua memoria resterà cara come quella dell'uomo giusto, saggio e pio, eccellente cittadino, specchiato cristiano.

Debbo ora avvertire il Senato che l'ordine del giorno venne invertito.

Pel primo si era portato il progetto di legge per disposizioni intorno all'Amministrazione ed alla Contabilità dello Stato, ma essendo, per sostenere la discussione di questo progetto, stato nominato, come il Senato ha testè sentito, un Commissario Regio, questi ha desiderato che si ritardasse la discussione almeno di un giorno per potersi preparare.

Sarebbe venuto in seguito il progetto di legge pel riordinamento ed ingrandimento dell'arsenale di Venezia, ma anche questa discussione si deve per circostanze eventuali ritardare. Perciò non resterebbe all'ordine del giorno che il progetto di legge per disposizioni relative alle sentenze dei Conciliatori.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI  
RELATIVE ALLE SENTENZE DEI CONCILIATORI.

Ne do lettura:

« Art. 1. Le sentenze dei Conciliatori saranno eseguite per ministero degli inservienti comunali ad essi addetti; ma gli atti di vendita saranno eseguiti dal Segretario comunale.

« Art. 2. Le controversie sull'esecuzione delle sentenze dei Conciliatori, entro i limiti della propria competenza saranno decise dal Conciliatore del luogo in cui si fa la esecuzione.

« Art. 3. Negli atti di esecuzione delle sentenze dei Conciliatori, confidati dalla presente legge ai Segretari comunali ed agli inservienti, competerà la metà dei diritti attribuiti agli Uscieri di pretura dalla tariffa degli atti giudiziari in materia civile.

« Art. 4. Gli oggetti pignorati saranno depositati nella casa comunale, meno che non siano tali da doversi affidare ad un custode, nel quale caso sarà destinato un custode dal Segretario del Comune.

« Il custode avrà diritto ad una indennità da determinarsi dal Conciliatore. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Senatore Lanzilli, *Relatore.* Domando la parola.

*Presidente.* Ha la parola.

Senatore Lanzilli, *Relatore.* Signori! Mi duole primamente che per essermi notificato coll'ordine del giorno doversi discutere i progetti: 1. della contabilità dello Stato; 2. del riordinamento ed ingrandimento dell'arsenale militare marittimo di Venezia; 3. delle disposizioni relative alle sentenze dei Conciliatori, di cui sono io il Relatore; il primo dei quali progetti, ben lungo è grave e complicato, così non ho portato meco i documenti necessari od utili alla discussione dell'ultimo progetto relativo alle sentenze de' Conciliatori, cui ne invita il sig. Presidente del Senato, per causa dell'incidente sopravvenuto impediente la discussione dei progetti che dovea precedere. Fortunatamente il compito del Relatore nella legge che deve discutersi

è molto semplice, avendo già riepilogato nella corrispondente Relazione i motivi che indussero l'unanimo Ufficio Centrale a pregare le SS. VV. a non approvare la legge proposta, se non rifatta ed allargata in maggiori proporzioni.

Mi si permetta dunque, o Signori, di aggiungere lo sviluppo di alcune sanzioni o piuttosto principii di procedura consacrati non solo dal Codice italiano, ma benanche in tutte le procedure note. Secondo le quali tutti i giudizi ammessi e meramente possibili furono assortiti in due specie differentissime tra loro, cioè di *cognizione* e di *esecuzione*, riferendosi la prima alla liquidazione del diritto controverso tra le parti; e l'altra al modo legittimo col quale il dritto liquidato o dichiarato dalla sentenza, vada soddisfatto *forzatamente* o contro del debitore moroso od avversante.

Laonde la discrepanza surta tra i dotti collaboratori della procedura italiana sull'ammissione dei Conciliatori, considerati non già nell'ufficio del *conciliare* le parti, ma nel *giudicarne* le controversie, trovò una facile soluzione appunto nella suddetta differente specie di giudizi; imperciocchè seguendo la misura del *valore controverso*, e della natura delle *azioni promovibili*, (misura già riconosciuta per criterio della classificazione delle giurisdizioni), fu agevole incontrare dei giudizi di cognizioni convenientissimi al patriarcale Ministero del Coconciliatore, ai quali fu perciò conferita col l'articolo 70 la competenza delle sole azioni *personali*, relative ai soli beni *mobili* del valore non eccedente L. 30, materia pressochè incapace di questioni gravi; e per esuberanza di cautele, furono semplificate e ridotte anche le forme di tali giudizi; e lo scioglimento della vertenza, ordinariamente di *fatto* e non di *diritto*, fu raccomandato meno alle norme legali, che al senso comune.

Nella esecuzione delle sentenze del Conciliatore, al contrario, le cose procedono ben altrimenti: poichè i *modi esecutivi* non variano punto nella procedura italiana secondo il *valore* dovuto o la *natura* dell'azione intentata, per affidare ai Conciliatori i *modi esecutivi* al pari delle *cognizioni* attribuite loro, ma variando, unicamente e solamente o per l'*oggetto* contro di cui si avventa il creditore per esser pagato, cioè la *persona* del debitore o le *cose* che gli appartengono, e quindi: esecuzione *personale e reale*; o secondo le *modalità* delle cose (come *mobili* od *immobili*, possedute dal *debitore* o da *terzi*, *conservatorii* o per *rivendicazione*).

E tutte queste esecuzioni, nessuna esclusa, sono *general* e *comuni* a tutti i creditori, senza il menomo riguardo al *valore* dovuto; per forma che il creditore di lire 30, o meno, ha gli stessi dritti del creditore di un milione, eccetto per l'arresto personale. Anzi per l'articolo 567 della procedura italiana si l'uno che l'altro creditore, con eguaglianza perfetta, ricorrere possono a più mezzi esecutivi *contemporaneamente*, sebbene dopo principiate le esecuzioni sia data *facoltà*

al giudice di refrenare l'intemperanza, ciocchè non impedisce che le spese fatte cadano sul debitore; avvaluto essendosi il creditore del proprio dritto. Che importa dunque, o Signori, la pochezza del valore, se appunto a questo valore minimo non avendo neppur l'ombra di riguardo la procedura dominante, non sono date altre armi, od assegnati altri mezzi di soddisfazione, se non quelli *comuni a tutti*, e per conseguenza anche a' valori ingenti? Mostrerebbe ignorare le passioni umane poi, e specialmente quelle de' litiganti, spesso rabbiosi massime sotto l'ardente sole d'Italia e tra le montagne che vomitano fuoco anche allorchè il cielo le ricopre invano di neve chi giudicasse che il creditore di lire 30 o meno si restringa da sè ad una esecuzione del pari lievissima: indipendentemente da' casi di necessità, dispetto o capriccio forse non sarebbe assurdo concedere un dritto ad alcuno con una data sanzione, e fondare la sanzione sussogente sulla speranza che il concessionario non si avvalga del dritto concessogli colla prima sanzione?

La Commissione quindi cui fu commessa la compilazione della procedura civile affidar non volle a' Conciliatori (e per conseguenza a' cancellieri e servienti comunali) l'*esecuzione* delle proprie sentenze, come quella in cui non influiva nè punto nè poco la mitezza del *valore*, influentissimo, anzi decisivo, nei giudizi di *cognizione* loro affidati. E quale altra potè mai essere la ragione della differenza, se non quella di non poter presumere nè pretendere nell'ufficiale municipale, nel paciere de' proprii concittadini, nel giudice paterno, nel magistrato per la cui nomina non si richiedono requisiti legali, una cognizione adeguata al multiforme ma indeclinabile procedimento esecutivo, abbastanza delineato nella Relazione?

Peggio poi considerando la cosa nel rapporto dei serventi che fanno le veci di uscieri negli uffici di conciliazione; ne' quali nulla si richiede per essere nominati; e sono principalmente addetti ad uffici comunali affatto diversi. Se per costoro si fosse creata una esecuzione a parte, facile e piana; se fossero stati autorizzati a consultare meno il dritto positivo che la logica naturale; e se le controversie recate a' Conciliatori, e gli atti commessi agli uscieri ne' diversi mezzi coattivi, costituissero una semplice prorogazione del governo paterno, all'ombra del quale furono raccomandati i giudizi di *cognizione*, indubitatamente nessuno avrebbe dubitato della riuscita e del grandissimo profitto di questa parte dell'amministrazione della giustizia civile. Ma *unica* essendo la procedura esecutiva e comune a tutti, e lunga e complicata e difficile, l'affidarla ad ufficiali comunali che riuscir possono eventualmente dottissimi, ma ne' quali certo le leggi non presumono e non richiedono dottrina veruna, invece di soccorrere i poveri, ne aumenterebbe le sventure colla frequenza delle esecuzioni annullate per controversie mal definite, e per atti mal compilati o procedure mal fatte.

Ma sganni ogni contrario credente l'esempio del Codice già dominato nelle province meridiane, proposto a modello per la istituzione dei Conciliatori. Il quale non ardi, non sognò mai, con tutto il favore accordato alla propria creazione, di commettere agli ufficiali comunali il procedimento esecutivo *ordinario*: bensì coerente a se stesso, siccome non affidò loro alcuni giudizi di cognizione se non dopo averli spogliati di tutte le forme ordinarie, ed autorizzato un criterio paterno; così del pari mise prima da parte la paurosa esecuzione ordinaria, e poi ne inventò un'altra tutta propria della magistratura paterna, scartando le cozioni difficili, e riducendo a pochissimi precetti o forme le coazioni facili; e queste riduzioni e forme finalmente collocò nel titolo de' *Conciliatori*, per discargarli anche dalla pena di pescare nel pelago dell'*esecuzione ordinaria* le pochissime norme obbligatorie anche per essi. La buona riuscita dunque degli ufficiali comunali nelle province meridiane, tanto magnificata, e tanto visibilmente influita nell'approvazione del progetto in esame, non prova nulla, anzi prova tutto il contrario.

*Non prova nulla*; perchè fu l'effetto di una causa *diversa*, cioè, il deputare a Conciliatori non i mezzi esecutivi *in disputa*, bensì altri pochi e molto più facili: *prova tutto il contrario*; poichè indubitatamente nelle stesse province meridionali non sarebbesi creata una esecuzione apposita e privilegiata, se potea sperarsi che agli oneri del Conciliatore e del servente comunale convenisse il peso di tutta la moltiforme esecuzione ordinaria e comune.

Il progetto in esame dunque, non avendo neppure toccata la esecuzione *ordinaria*, stanziata dal Codice italiano, non può recare il frutto prodotto nel mezzogiorno della magna Penisola, se non rifatto ed allungato; e parmi che coloro che istarono per l'approvazione del progetto, dei quali potrò render conto domani per la sopraccennata mancanza de' documenti, sembrando non potersi chiudere oggi la discussione, presuppongono risuscitata col progetto la estinta procedura esecutiva, speciale e privilegiata contenuta negli otto articoli trascritti nella mia Relazione. In quanto poi al modo ed al tempo di rifare ed allargare tale progetto, l'Ufficio Centrale se ne rimette alla saggezza del Senato; non avendo potuto occuparsene in tempo della discussione, avvenuta quando imminente era la prorogazione delle Camere, e quindi divenuto impossibile per allora il rinvio alla Camera elettiva. E quando poi tornarono qui i componenti l'Ufficio Centrale era stata già presentata da me la Relazione colla corrispondente sua conclusione.

**Presidente.** La parola è al Senatore Vigliani.

**Senatore Vigliani.** L'egregio e dotto Relatore dell'Ufficio Centrale nel chiudere le gravi sue osservazioni sopra questo progetto di legge il quale ha nella sua sostanza una gravità molto maggiore della sua apparenza, vi acceunava come non si potrebbe questa riforma intorno alle sentenze dei Conciliatori ammettere

senza introdurre non lievi deroghe al Codice di procedura civile. Questo suo cenno mi suggerisce un'idea intorno ad una questione che s'attiene strettamente con questo argomento: voglio dire l'opportunità e la necessità inevitabile di apportare una riforma più o meno estesa al nuovo sistema di procedura civile.

Voi sapete, o Signori, come si debba in generale andar cauti nel derogare a questo complesso di leggi che chiamasi Codice Civile.

I Codici sono per lo più compilati sopra certe basi generali e speciali tra di loro armonizzate così che non è mai facile introdurre una riforma senza incorrere pericolo di guastare quell'armonia e turbare quel sistema sopra cui il Codice è fondato.

Ora noi ci troviamo precisamente nella condizione di dover metter mano al Codice di procedura civile. Il progetto di legge com'è compilato, lascia molto a desiderare, qualora si volesse entrare nella disamina del suo merito, per poterlo mettere in armonia colle norme che regolano attualmente i giudizi esecutivi.

Se v'ha parte nel nuovo Codice di procedura civile dove si possa dire che siasi fatto un progresso, è precisamente quella che riguarda i giudizi esecutivi.

Non dirò che in questa parte si sia da noi raggiunto tutto quel meglio che si potrebbe desiderare. È materia molto ardua e difficile. Giureconsulti e Magistrati vi si sono intorno travagliati assai, e credo che forse qualche cosa sia ancora a farsi per giungere alla meta; ma il modo di giungervi non sarà sicuramente quello di metterci a turbare il sistema dei giudizi esecutivi, in una parte della giurisdizione o nell'altra, o per l'inferiore, o per le altre giurisdizioni.

Il sistema dei giudizi esecutivi è per modo regolato dal Codice di procedura civile, che si concentra in due punti con molta armonia, e con molta assennatezza congiunti: nei Pretori per i giudizi di esecuzione mobiliare; nei Tribunali, per i giudizi di esecuzione immobiliare.

Ora si vorrebbe aggiungere, come avete inteso, una altra giurisdizione, che è quella dei Conciliatori per la esecuzione, o almeno per una parte della esecuzione mobiliare.

Sorge naturalmente la questione, se le norme, che sono nel Codice di procedura stabilite per questa maniera di giudizi, relativamente ai Pretori, si possano attagliare ai Conciliatori; se queste norme siano adatte alla capacità dei Conciliatori; ed anche alla loro natura, al loro carattere di Conciliatori piuttosto che di Giudici.

Insomma, sorge una folla di questioni le quali per verità non sono nuove, e vi posso anche assicurare che non sono sfuggite a coloro, che ebbero ad occuparsi della riforma delle leggi sulla procedura civile.

Siedeva alla direzione della giustizia, allorchè intraprese questa riforma, un dottissimo giureconsulto, che godò nominare, il deputato Pisanelli, che si occupò specialmente di questa materia, e studiò se con-

venisse mantenere ai Conciliatori quella facoltà di poter eseguire le loro sentenze, facoltà che loro apparteneva nelle Province Meridionali. Egli si convinse del no, e non volle assolutamente ammettere questa facoltà nei Giudici Conciliatori; la trovava pericolosa, la trovava non conforme alla qualità e al carattere dei Giudici Conciliatori.

Succedette a quell'egregio giureconsulto un altro dotto magistrato, il nostro Collega Senatore Vacca, il quale portò ugualmente la sua attenzione sopra una tal questione, e volle esaminare se si dovesse mantenere nel nuovo procedimento civile quella parte della legislazione meridionale; ed egli concorse intieramente nell'opinione del suo antecessore.

In questo stato di cose, mi pare ovvio il comprendere che è legge di prudenza il non inoltrarsi in questo campo, e il rinviare la questione, se si ama esaminarla ancora, ad un tempo più opportuno.

Voi non ignorate che l'onorevolissimo Guardasigilli ha introdotto nell'altro ramo del Parlamento un disegno di legge, nel quale si propone fra le altre cose, anche qualche riforma al Codice di procedura civile. Attendiamo che vengano in discussione queste riforme, ed allora molto più opportunamente coltro che crederanno di proporre anche questa parte di riforme, e di introdurre qualche disposizione relativa a questo argomento, troveranno occasione di soddisfare al loro desiderio. Ma per ora non parmi assolutamente che convenga passare alla discussione di questo progetto di legge, perchè ho profonda convinzione, che non potremo fare che opera molto imperfetta, e invece di rendere un servizio alla giustizia, noi la recheremo certamente non lieve pregiudizio.

Io quindi mi permetterei di fare al Senato una proposta per rinviare ad occasione migliore la discussione del progetto di legge sopra l'esecuzione delle sentenze dei Conciliatori, a quel tempo cioè in cui verrà in discussione il progetto di legge per la riforma, già introdotta in Parlamento, del Codice di procedura civile, e che ciò stante si passasse all'ordine del giorno.

Senatore Lanzilli, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetterebbe volentieri la proposta dell'onor. Senatore Vigliani, come quella che indica uno de' legittimi espedienti di rifare ed allargare il progetto della legge; ma per non pregiudicare l'ammissione di ogni altro espediente, si dichiara indifferente alla scelta di essi, ringraziando però l'egregio Senatore.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Se da una parte dovrei lasciare al giudizio del Senato il rigettare o l'accogliere la questione sospensiva proposta dall'onorevole Senatore Vigliani, perocchè forse più opportunamente potrebbe farsi l'attuale discussione, quando si fosse all'esame dell'altro progetto di legge che ebbe l'onore di presentare all'altro ramo del Parlamento, da un'al-

tra parte non posso a meno di dire poche parole per respingere le accuse dall'Ufficio Centrale fatte al progetto di legge votato già dalla Camera, spiegando innanzi tutto in brevissime parole, l'origine e lo scopo che ebbe l'attuale progetto di legge.

Bene dicea l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale che era antichissima questa istituzione nelle provincie meridionali, istituzione che tendeva a far decidere le cause di minimo valore, con un'autorità paterna, con la massima speditezza ed economia senz'obbligo di formalità che ne intralciassero o ritardassero il celere andamento.

È notabile, che quando ebbe luogo in quelle provincie la dominazione francese, che ebbe ivi ad importare le leggi Napoleoniche, le quali non riconoscevano questa istituzione, furono tanti i reclami, che a forza di decreti di rescritti essa fu quasi per intero restaurata.

Il Governo Borbonico con la legge organica del 1817 nelle provincie Meridionali, e quella del 1819 nelle Siciliane la ristabilì compiutamente; ed è noto quale buona prova abbia fatta in quelle provincie per più di mezzo secolo, perocchè, siccome ho già detto, essa rispondea alle loro abitudini, ai loro bisogni, alle loro antiche tradizioni.

Io non entrerò certamente ad annoiare il Senato, parlando delle disposizioni legislative contenute nelle leggi napoletane a questo proposito, nè ripeterò quello che è stato eloquentemente detto dall'onorevole Relatore della Commissione. Quando si diede opera da una Commissione allo studio ed alla formazione del nuovo Codice italiano di procedura civile, certo è che si fece una specie di transazione fra coloro che ne avevano per tanto tempo risentito i benefici effetti, e quelli presso di cui l'istituzione dei Conciliatori arrivava come un fatto nuovo ed inasaito; cotesta transazione però, a senso dei primi faceva intieramente fallire lo scopo. Allora per iniziativa parlamentare fu presentato alla Camera il progetto di legge di cui si tratta, progetto di legge sottoscritto da molti Deputati. Io credetti doverlo accettare e la Camera lo approvò a grande maggioranza,

L'Ufficio Centrale però è andato in un'opposta sentenza, e dimanda che sia rigettata questa proposta di legge, e se non m'inganno, riassumendo tutte le ragioni dette nella sua Relazione e nel discorso ora pronunziato dall'onorevole Relatore pare che esse possano ridursi a due:

1. Perchè egli non crede che il segretario e gli inserienti comunali siano idonei a compiere gli atti legali di esecuzione, e molto meno il Conciliatore, a poter decidere le controversie che possono sorgere per l'esecuzione delle sentenze.

2. Perchè egli crede incompleto il progetto, non essendosi adottato il sistema che era in vigore nelle Provincie meridionali riproducendo alcuni articoli riguardanti l'esecuzione forzata fino alla vendita effettiva degli oggetti pignorati.

Basta dare uno sguardo, dicea l'onorevole Senatore Lanzilli, all'ordinamento giudiziario dove sono indicati i requisiti necessari per esser Giudice Conciliatore, per vedere di quale e quanta poca capacità debba esser fornito; argomentando da ciò che se può conoscere de' giudizi sulle azioni, non potrebbe sulle controversie relative all'esecuzione delle sue sentenze.

Mi perdoni l'on. Relatore della Commissione: io comprenderei questo linguaggio nella bocca di coloro che avversano l'istituzione dei Conciliatori, ma non lo comprendo in coloro che l'accettano. Se i Conciliatori non fossero in grado di offrire garanzie sufficienti pel giudizio delle controversie incidenti in una esecuzione, molto meno il sarebbero nel giudizio delle azioni, che offre un campo più vasto ad ogni maniera di quistioni di dritto, segnatamente quando si tratta di competenza, e delle azioni in garanzia, in riconvenzione e di compensazione a' termini degli articoli 100, 101 e 102. Comprenderei l'opposizione quando si trattasse di esecuzione su' beni immobili, come parmi che supponga la Commissione, e come mi è parso di rilevare dalle parole del Relatore, ma circoscritto com'è il progetto a' soli beni mobili, non credo che si possa avere alcuno scrupolo, incontrare alcuna difficoltà.

Ma, si è soggiunto, la via che avete scelto non è la migliore: con questo progetto di legge si tolgono le maggiori garanzie ai litiganti, per i quali, quando sieno persone povere, ed è il più sovente, un giudizio di pochissimo valore ha la stessa importanza, le stesse conseguenze di quelle che, per una persona agiata, una causa di gravissimo interesse.

Vediamo adunque se ciò nel fatto sia vero. Parliamo prima degli inservienti comunali.

Non esageriamo le cose, riduciamole ai loro stretti limiti; di che si tratta? Si tratta di dare agli inservienti comunali la facoltà di fare il precetto ed il pignoramento sopra i beni mobili.

Che cosa sono gli inservienti comunali? Gli inservienti comunali sono, giusta l'articolo 173 dell'ordinamento giudiziario, gli uscieri dei Conciliatori, i quali non si limitano soltanto a fare quegli atti così semplici e di così piccola formalità, a cui accennava l'onorevole signor Relatore; ma quando per avventura accade che in un giudizio cosiffatto vi sia bisogno di ordinare un esame testimoniale o una perizia, può l'usciera essere chiamato a fare delle citazioni, ad intimare degli atti che se non hanno la stessa importanza, lo sono poco meno di quelli che servono per fare un precetto od un pignoramento; atti semplicissimi tanto più, in quanto che ordinariamente non versano che sopra oggetti di un valore che non oltrepassa le lire 30.

Io non so ciò che deciderà il Senato sulla legge per la riscossione delle imposte, ma è certo che in quella legge è data facoltà agli inservienti comunali di fare tutti gli atti risguardanti non solo l'esecuzione forzata sopra i beni mobili, ma anche sopra i beni immobili;

oltre a che, col progetto di cui si tratta gli atti di vendita sono affidati al segretario comunale.

Nè varrebbe il dire che quando si accettasse questa proposta del segretario comunale, si urterebbe in certa guisa il dritto costituzionale, si farebbe una confusione fra i due poteri; perchè ognuno sa che i segretari comunali sono i Cancellieri dei Conciliatori. Dunque se non vi è confusione di poteri, se non si offende la teorica del dritto costituzionale, ritenendo i segretari comunali per Cancellieri dei Conciliatori, tanto meno la si offende affidando ai Segretari comunali gli atti di vendita di una esecuzione forzata.

In ultimo, quale fu lo scopo principale della istituzione dei Giudici Conciliatori? Lo scopo di rendere semplici e brevi i giudizi che riguardano un piccolo valore, e limitarne per quanto più è possibile la spesa. Mi duole che non sia qui presente l'onorevole Senatore Miraglia, il quale a questo proposito mi scriveva non ha guari, che egli aveva fatto eseguire un lavoro da diversi Cancellieri di Pretura intorno alle sentenze dei Conciliatori, ed ha rilevato con rammarico che per un debito di 2 lire si era giunti a spenderne 120: « Ecco la vera ragione, egli soggiunge, per la quale nelle provincie meridionali è morta la conciliazione, e non può allignare nelle altre in cui ora si è introdotta. Ragioni adunque, conchiudeva, di alta convenienza politica e di giustizia concorrono a fare introdurre il sistema di affidare l'esecuzione delle sentenze dei Conciliatori ai rispettivi inservienti comunali. »

E ciò è ragionevolissimo: infatti che cosa accade attualmente? Accade che per fare un precetto, bisogna mandare l'usciera di pretura, il quale deve talvolta recarsi in comuni molto distanti, ed è naturale allora che bisogna pagare l'indennità corrispondente per questi viaggi. Così accade, come osservava l'onorevole Senatore Miraglia, che la spesa per un giudizio di due lire possa importare 120 lire.

In questo caso è chiaro che non si riesce a fare agevolmente ai poveri, ai quali pure è principalmente rivolta questa istituzione, e rimangono distrutti tutti quei benefici effetti che se ne potrebbero ottenere e che infatti si sono ottenuti segnatamente per le provincie meridionali.

L'altra ragione a cui si è appoggiato l'Ufficio Centrale per respingere questo progetto di legge è che i giudici conciliatori non possono essere idonei al segno da poter decidere anche le controversie che sorgono sulla esecuzione delle loro sentenze.

Io non voglio ripetere quello che su ciò ho già detto da principio: io debbo credere, lo aggiungerò, che veramente se si trattasse di dare anche la cognizione di quegli incidenti che sogliono sorgere, e sorgono, come giustamente osservava l'onorevole Senatore Lanzilli, sull'espropriazione di beni immobili, io ripugnerei assolutamente dal concedere questa facoltà. Ma non esiterei a dare questa competenza, limitata come è, all'espropriazione forzata esclusivamente di quegli og-

getti che non possono passare la cifra di lire 30. Ed a questo proposito credo opportuno dichiarare al Senato, che se anche negli articoli si volesse aggiungere una parola che chiarisse più esattamente, più acconciamente il concetto della legge, io non avrei nessuna difficoltà. Dirò dunque che gli articoli invocati dalla Commissione mi fanno sempre più credere, che essa parta dal principio che si trattasse di esecuzione forzata su beni immobili, perchè altrimenti non avrebbe citato gli articoli 537 al 576 ed invece avrebbe citato gli articoli 577 e seguenti che sono precisamente quelli che parlano della espropriazione forzata di beni mobili.

Quindi mi pare che quando si riduca la questione a questi precisi termini, cioè di affidare agli inservienti comunali non altra facoltà che di fare un precetto, un pignoramento, salvo di attribuire al Segretario Comunale gli atti necessari per l'esecuzione; quando dall'altra parte si consenta che questa facoltà per le poche cause, pei pochi giudizi incidentali che possono sorgere nella esecuzione delle sentenze, sia esclusivamente riguardo all'espropriazione sopra beni mobili, mi pare, dico, che non si possa incontrare alcuna difficoltà a che questo progetto fosse accettato. Dirò in ultimo, e questo valga anche per le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Vigliani, che se si pon mente alla discussione che ebbe luogo alla Camera dei Deputati, si scorge di leggieri che in quell'altro ramo del Parlamento sorse la medesima questione, che vi furono molti, precisamente delle Province meridionali, i quali sostennero la convenienza di rendere completa, di restaurare in tutto e per tutto nel pristino vigore l'istituzione anticamente vigente dei Conciliatori, tanto in ciò che riguarda l'esecuzione delle loro sentenze quanto in ciò che riguarda i giudizi incidentali che possono sorgere nel corso di essa. All'uopo varii emendamenti furono presentati i quali in sostanza riproducevano in gran parte il contenuto degli 8 articoli che l'Ufficio Centrale ha trascritti nella sua Relazione, ma quegli emendamenti per una parte furono respinti, e per altra parte furono ritirati; e precisamente perchè si disse che non bisogna per avere tutto, rifiutare la parte.

Questa è una proposta, non ci illudiamo, di transazione. Voi avete talune Province nelle quali questa istituzione ha fatto eccellentissima prova, ne avete delle altre in cui non è che si sia fatto cattiva prova, ma non si ha ancora piena fede nei benefici effetti di cui essa è capace.

Quindi si transigeva la prima volta dando pochissimo alle Province Meridionali, dando moltissimo a quelli che combattevano l'istituzione. Ora si fa un altro passo: ed è bene che non si vada oltre per studiar prima se con quest'altro passo si raggiunga un punto, dove tutte le parti, e tutta le Province Italiane possano convenire. Ed è però che io concluderò con le parole pronunziate in quella cir-

stanza dall'onorevole deputato Cordova di cui con ragione si rimpiange l'imatura e recente morte.

Egli che era stato l'eloquente Relatore della Commissione, che aveva sostenuto questo progetto di legge con molta forza ed energia, quando gli si presentarono questi emendamenti per rendere il progetto molto esteso, molto ampio in modo da impedire che avesse tutto quel naturale svolgimento, che viene per effetto degli anni e del tempo, egli rispondeva, precisamente ai Deputati Napoletani, con le seguenti parole:

« I Deputati, che sono più avezzi a sentire i benefici della istituzione dei Conciliatori, debbono, a mio credere tenersi contenti, che per effetto degli articoli votati di questo progetto di legge siasi in buona parte restituito in vigore il sistema vigente prima dell'attuale codice di Procedura Civile, ed io, crederei, che non dovessero spingere i loro desiderii tant'oltre da voler ottenere anche per l'esecuzione delle sentenze dei Conciliatori dei privilegi, delle leggi eccezionali, che potrebbero pregiudicare diritti legittimi che non erano in modo alcuno stati pregiudicati dalla legislazione precedente delle due Sicilie ».

Io quindi concluderò collo stesso concetto.

Pregherai il Senato di accettare questo progetto di legge nel modo com'è stato votato dalla Camera dei Deputati.

Dirò di più, che anche l'eccezione pregiudiziale, prima che l'onorevole Senatore Vigliani l'avesse fatta al Senato, l'ho presentata a me stesso, sicchè quando si faceva premura per discutere questo progetto di legge, per ben due volte pregava la Camera di rimandare la discussione al tempo in cui si esaminerebbe il progetto che io aveva già presentato per modificazioni all'ordinamento giudiziario ed alla Procedura Civile.

Ma quando vidi l'insistenza dei Deputati Napoletani; quando continuamente mi arrivavano dei reclami da quelle provincie, che sentivano preciso bisogno che delle modificazioni fossero apportate alla istituzione dei Conciliatori, francamente accettai la discussione del progetto. Prego perciò il Senato di voler aprire la discussione sul progetto di legge, e poi fare quelle modificazioni che crederà, potendolo assicurare che al certo non troverà il ministro riluttante ad accogliere tutti quegli emendamenti che potranno migliorare, e perfezionare l'attuale progetto.

Senatore Lanzilli, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore.

Senatore Lanzilli, *Relatore*. Le osservazioni contrarie dell'onorevole Ministro di Giustizia trovansi da me prevedute e contraddette colla Relazione scritta. Mi si permetta solo l'aggiungere qualche osservazione indispensabile. Chi ardi mai nella Relazione scritta od orale censurare lo scopo, l'intrapresa o la certificata necessità della nuova legge? Indubitatamente nessuno: derivando anzi tutto il contrario non solo dall'insieme della intera Relazione, e direi da ogni parola di essa

dal principio al fine, ma benanche da dichiarazioni esplicite, ripetute ora a voce al cospetto del Senato in nome proprio ed a nome di tutto l'Ufficio Centrale, i cui componenti, se non arrivano alla sublimità di tutto l'umanitario entusiasmo delle anime ardenti e privilegiate dalla natura, neppure potrà negarsi loro di nutrire umane viscere; ed esser quindi capaci di sentire i bisogni del litigante povero e concorrere, per quanto possono, a soddisfarli. Ed ecco una delle dichiarazioni esplicite scritta nella Relazione, credo con sufficiente chiarezza:

« Le quali cose premesse, l'Ufficio Centrale non dubitò della sproporzione tra l'apparato della esecuzione forzata, ed il valore da conseguirsi, raramente maggiore di quello della primogenitura del famoso patriarca ebreo. Dubitò solamente l'Ufficio Centrale di rimediare colla surrogazione personale, e colla diminuzione delle indennità, solamente proposte; diminuzione fattibile anche sulle indennità dell'uscieri e cancelliere del pretore; lasciando poi intatta nell'originaria sua complicazione la *procedura* dell'esecuzione; cui per conseguenza soggiacerebbero Conciliatori e serventi, senza potersene scaricare col pretesto della paterna licenza supposta nel Conciliatore; poichè l'art. 70 della procedura delle due Sicilie non fu riprodotto nella procedura italiana; e l'art. 448 della procedura italiana non contiene altra dichiarazione che questa: « Davanti a i Conciliatori i giudizi sono spediti senza formalità. « Le domande e le difese sono esposte verbalmente; » I quali due privilegi accordati nei giudizi di *cognizione* (le cui formalità necessarie però furono determinate nei susseguenti articoli 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463 e 464 ed altrove, ed alla sola parte di tali giudizi che verificasi *dinanzi*, cioè all'udienza del Conciliatore), non autorizzano neppur per ombra il declinare dalla procedura esecutiva, esterna e stragiudiciale. »

L'Ufficio Centrale dunque appassionossi tanto del progetto di modificare la procedura italiana in pro dei litiganti poveri, che lamentavasi di non essersi modificata abbastanza in pro loro, paventando che le sole modificazioni fatte non riuscissero compiutamente al magnanimo proposito della Camera elettiva. E più delle parole non sono forse fatti flagranti de' veri sentimenti dell'Ufficio Centrale il solenne concludere per la necessità della *rifazione* ed *allargamento* della proposta; e l'aver non solo indicato, ma benanche trascritto nella Relazione gli 8 articoli del Codice meridionale per significare la direzione ed il modo di un adeguato allargamento consistente nello sbarazzarsi del procedimento comune ed ordinario, e crearne un altro tutto proprio della povertà?

Non sembrami neppur vero (e mi perdoni l'eccezzionissimo Ministro) che gli otto articoli della procedura napoletana fossero stati letti o citati nell'altra Camera, ne' rendiconti della quale cercal, per converso, inutilmente, non che la menzione esplicita, neppure un

segno di consapevolezza; diversamente non avrei mancato di parlarne, se non per altro, almeno per la necessità di esaminare, ed, al bisogno, confutare nell'interesse proprio e dell'Ufficio Centrale i motivi pe' quali furono scartati.

**Ministro Guardasigilli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro Guardasigilli.** Ho chiesta la parola per purgarmi da un'accusa, che in certo modo mi è stata fatta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, quando disse come fu trattata nella Camera elettiva questa questione.

Io credo di non aver dichiarato che gli articoli trascritti dall'Ufficio Centrale furono proposti tali e quali; ma che nella sostanza gli emendamenti proposti furono in gran parte simili agli articoli suddetti; anzi di questi taluno fu sino riportato alla lettera. In prova di ciò mi permetto, poichè sta fra le mie carte uno degli emendamenti allora stampati e distribuiti, di passarlo agli onorevoli componenti l'Ufficio Centrale.

In questo emendamento, firmato da molti deputati delle provincie meridionali vi sono otto articoli aggiuntivi, che furono tutti respinti, vi sono degli articoli tassativamente eguali a quelli che ha trascritto nella Relazione l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

**Senatore Lanzilli.** Domando la parola.

**Senatore Conforti.** Ho domandata la parola per fare una semplice dichiarazione.

**Presidente.** La parola è al Senatore Conforti.

**Senatore Conforti.** Dalla Relazione appare che unanimamente l'Ufficio Centrale è stato d'avviso di rigettare questo progetto di legge.

Debbo peraltro dichiarare che io era uno dei membri dell'Ufficio, ma impedito da altre gravi cure non potei assistere alla riunione in cui venne esaminato il progetto di legge in questione.

Per conseguenza io non ho potuto esprimere opinione di sorta, anzi dichiaro che porto opinione totalmente diversa, e che mi associo a quella dell'onorevole signor Ministro, riserbandomi di fare nel corso della discussione alcune domande e qualche emendamento.

**Presidente.** La parola è al Relatore.

**Senatore Lanzilli, Relatore.** Parmi che dalle spiegazioni dello stesso signor Ministro emani chiarissimamente, che nella Camera elettiva non fecesi menzione degli otto articoli del Codice meridionale abolito, trascritti nella mia Relazione, come appunto da me asserivasi; non avendo che fare tali articoli di legge con quelli proposti come sentimenti *proprii* di un deputato, qualunque possa esserne la conformità, massime relativamente all'assunto per lo quale furono da me trascritti.

**Senatore Chiesi.** Ho chiesto la parola per fare una semplice dichiarazione, non per fare un discorso, e la mia dichiarazione è, che aderisco pienamente alle osservazioni eloquentemente fatte dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Mi pare che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale abbia ingigantita la questione. Io confesso che non mi sono per nulla spaventato dei gravi argomenti che addusse. Questi argomenti sarebbero stati efficaci a stigmatizzare la giurisdizione contenziosa data a questi Conciliatori. Ma dal momento che il Codice di procedura civile ha pure attribuito a questi Conciliatori anche il diritto di dare sentenze per il piccolo valore di L. 30, io per vero non so capire come nell'animo dell'onorevole Relatore possano sorgere tante difficoltà e ripugnanze nell'adottare il presente progetto di legge.

Io osservo l'articolo 7 del Codice di procedura che stabilisce:

« Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda il valore di lire 30, il processo verbale di conciliazione è esecutivo contro le parti intervenute, al quale effetto il Conciliatore può autorizzarne la spedizione della copia nella forma stabilita per le sentenze. »

Vedete, Signori, che anche quando si tratta di una conciliazione già seguita, quando si tratta di un processo verbale, il quale porta la transazione fermata tra le parti, questo processo verbale tiene luogo di sentenza. E non è naturale che l'esecuzione di questa sentenza debba affidarsi allo stesso Conciliatore che è stato il mediatore della transazione? Non è naturale che quel Segretario comunale, che dall'Ordinamento Giudiziario è pure destinato a compiere le funzioni di Cancelliere, a termini dell'art. 32, presso il Conciliatore, non è, dico, naturale che questo Segretario comunale faccia per questo semplice giudizio di esecuzione di così poco valore la parte che fanno presso i Pretori i veri Cancellieri giudiziari? Non è naturale, Signori, che in luogo dell'usciera sia delegato quel messo comunale, il quale è sotto la dipendenza del Segretario comunale, che fa per delegazione attribuitagli dalla legge l'ufficio di Cancelliere del Conciliatore?

Mi pare che se vogliamo rendere veramente utile quest'istituzione del Conciliatore, se vogliamo far sì che quest'istituzione sia efficace anche all'effetto di renderla meno dispendiosa, si debba adottare il progetto che vi è proposto.

L'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia diceva, ed io credo giustamente, che se non si adotta questo progetto di legge, le parti per un giudizio di esecuzione del tenue valore di 30 lire dovranno andare in cerca di un usciere presso la Pretura, che molte volte è assai distante dal luogo del giudizio, cioè dall'Ufficio del Conciliatore, e saranno obbligate ad incontrare molte spese, le quali saranno di gran lunga superiori al valore che è stato il soggetto della questione portata innanzi al Conciliatore. Io perciò credo, che anche al fine di evitare alle parti questa grave spesa si debba adottare il progetto che vi è stato presentato.

È inutile che io mi dilunghi maggiormente dopo le ragioni così eloquentemente, e così dottamente sviluppate dall'onorevole signor Ministro.

Ad ogni modo, siccome io non appartengo alle province meridionali, dove pare che quest'ufficio di conciliazione abbia dato ottimi frutti, ma appartengo io pure ad una provincia, dove veramente l'ufficio di conciliazione, sebbene costituito su basi diverse da quelle del Codice di procedura, fece sempre buona prova, così dichiaro, che io aderisco pienamente alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro, e prego il Senato a voler passare, senza accogliere la proposta sospensiva, alla discussione degli articoli del progetto di legge.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Aggiungerò un solo riflesso a quelli che furono testè successivamente svolti, ed è, che credo urgente di riparare agli inconvenienti dello stato attuale, perchè mi pare, che se noi non approviamo questo progetto di legge, lo scopo stesso della istituzione del Giudice Conciliatore ne va a soffrire.

Mi spiego: Oggetto principale della istituzione, è, che anche un pover'uomo, che ha un credito (sicuramente non dipendente da grandi transazioni, ma da prestazione di opere, o da altra piccola causa), che non supera le 30 lire, possa ottenere giustizia con poca spesa, con quella spesa di cui è soltanto capace.

Se la cosa stiano in modo, che quando l'attore vinca, ed il convenuto sia condannato, il convenuto possa dire: « Tu hai la sentenza del Conciliatore; ma non hai i denari per farla eseguire »; lo scopo della conciliazione è bell'e perduto.

S'intende che quando si debbono sostenere gravi spese, le quali debbano essere anticipate dall'attore vincitore in conciliazione, ne verrà anche la conseguenza che egli debba esserne in disimborso quando avrà da agire appunto con un convenuto, con un condannato il quale nel suo stato non abbia tanto da restituirgli oltre il pagamento della piccola somma cui fu condannato, la maggiore spesa portata dall'esecuzione. Quindi il debitore di mala fede ha interesse a lasciarsi condannare.

Io credo pertanto che non solo il Senato possa utilmente, e salvo qualche miglioramento, adottare la legge, ma che sia urgente di adottarla, e che non possa accogliersi la questione sospensiva.

Presidente. Se nessuno chiede la parola, debbo mettere ai voti la proposta fatta dall'onorevole Senatore Vigliani di cui do lettura:

« Il Senato rinvia la discussione del progetto di legge sull'esecuzione delle sentenze dei Conciliatori al tempo in cui si tratterà della proposta di riforma del Codice di procedura civile già introdotta in Parlamento, e passa all'ordine del giorno. »

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Tecchio.

Senatore Tecchio. Non parlerò sul merito di questo progetto di legge: dirò solamente che, avendo altra volta avuto occasione di studiarlo, mi era con-

vinto che adottarlo, quale veniva proposto, non era possibile, se non s'introducessero quelle modificazioni nel Codice di procedura civile, alle quali hanno accennato l'onorevole Relatore e l'onorevole Vigliani e del bisogno delle quali pare che fosse persuaso eziandio l'onorevole Ministro Guardasigilli.

Mi astengo dunque, il ripeto, dal discutere il merito della legge, sul quale non posso non mantenere la mia opinione. Ma non posso tacere rimpetto a quella parte della proposta pregiudiziale o sospensiva del Senatore Vigliani, la quale allude al progetto di legge proposto dal Ministro Guardasigilli nell'altro ramo del Parlamento, vale a dire a quel progetto di legge che da principio proclama l'unificazione legislativa delle provincie Venete colle altre provincie del Regno, e quindi si distende a proporre molte modificazioni e riforme così nell'organico giudiziario, come nel Codice di procedura civile, in quello di procedura penale e in altre leggi correlativa.

Signori: Ho detto altra volta, e erado mio debito di ripetere al Senato, che la unificazione legislativa del Veneto colle altre parti d'Italia, è una necessità ineluttabile.

Godo che sia presente il sig. Ministro delle Finanze, perchè ascolti queste mie parole, dettate da un profondo convincimento; che, cioè, le nuove leggi d'imposta, le quali debbono aver vigore anche nelle provincie Venete, troveranno gravissime e forse insormontabili difficoltà finchè non viene in quelle provincie introdotta la legislazione italiana, e specialmente il Codice di procedura civile.

Recherò innanzi un solo esempio, una sola citazione. Le nuove leggi d'imposta suppongono che, quando sorge una quistione, questa si tratti colla così detta « procedura sommaria a udienza fissa ».

Questa locuzione di *procedura sommaria a udienza fissa* è tratta, siccome doveva essere, dal Codice di procedura civile italiano: e per verità sotto questo titolo, il Codice di procedura civile del Regno istituisce una procedura propriamente sommaria, colla quale o in una sola udienza, o certo in pochissimi giorni, la proposta lite può sciogliersi e definirsi.

All'incontro nelle provincie Venete ed in quella di Mantova, dove tuttora impera il regolamento di procedura civile austriaco, coll'aggiunta della *legge di procedura sommaria* del 1850, guai allo Stato se dai metodi del detto Regolamento, dalle forme della detta legge dovrà attendere la soluzione delle sue questioni d'imposta.

Non vi è procedura *ordinaria*, per lunghissima che sia, che possa esser menata a lungo quanto la procedura sommaria austriaca. Vi basti questo solo; che la legge di procedura sommaria austriaca nelle sue prime disposizioni statuisce che sulla petizione, e (come direbbersi nelle altre parti del Regno) sulla citazione, il giudice debba subito decretare se sia o no il caso della procedura sommaria; ma poi soggiunge

che, se il giudice ha decretato la petizione per la procedura sommaria, il suo decreto è irrecclamabile sino a quando sarà emanata la sentenza nel merito: onde avviene che il merito della lite si discute tra le parti colle norme della procedura sommaria per lo spazio di uno, e due, e più anni (di questi casi ne ho veduto parecchi, e tuttavia ne veggio non di rado) e dopo tanto tempo, e dopo tanta discussione, dopo la sentenza del giudice in merito, il convenuto può ricorrere all'appello, perchè decida che il caso non era qualificato alla procedura sommaria; e se il giudice di appello è di questa opinione, tutto il procedimento, tutti gli atti vengono annullati, si deve tornare da capo.

Signori: se si continua questo sistema, dovranno piangere i contribuenti, e i cittadini che chieggono rendimento di giustizia nel Veneto, assai più che non piangano i contribuenti, i cittadini che la chiedono in altra parte del Regno.

Quanto a me, ho sempre domandato e domando eguaglianza di legge per tutti. Sono persuaso che le leggi italiane siano buone, e siano a gran pezza migliori delle austriache, massime nel rispetto della procedura; ma quand'anche non avessi avuto e non avessi questa persuasione, non potrei non avere quella della necessità dell'unificazione legislativa.

Ora vengo al progetto di legge che sta dinanzi al Senato; vengo alla pregiudiziale proposta dall'onorevole Vigliani, e a spiegare il motivo pel quale essa ha dato occasione e incentivo alle mie parole.

Il Senatore Vigliani vi invita al rinvio della legge dei Conciliatori ad altro tempo, ciò che sarebbe conforme anche all'idea dell'Ufficio Centrale; ma non propone il rinvio ad un tempo indeterminato, o meglio ad un tempo determinato prossimo, ciò che sarebbe nei voti miei; propone invece il rinvio a quel tempo nel quale si tratteranno le modificazioni al Codice di Procedura Civile, proposte alla Camera dei Deputati dall'onorevole Guardasigilli; le quali modificazioni, come ho accennato, sono unite e formano parte di quel progetto di legge, che nel primo dei tanti suoi articoli propone la unificazione legislativa del Veneto colle altre parti del Regno.

Dunque, che ne avverrà? Ne avverrà che, ammesso il rinvio nei termini proposti dal Senatore Vigliani, tanto più si dilungherà il momento della detta unificazione legislativa.

Quel progetto è molto complicato, pone in moto troppe questioni, colpisce troppi interessi; ed io voglio sperare che il Ministro nella sua prudenza vedrà che è opportuno di ripartirlo in vari progetti; ho detto opportuno, ma nell'animo mio ho creduto e credo indispensabile che si divida il primo articolo da tutti gli altri; che del primo articolo, il quale riguarda la unificazione legislativa del Veneto colle altre parti del Regno, si faccia un articolo di legge solo, distinto, indipendente dalla sorte degli altri. Ma, ad ogni modo:

se poi si insistesse a mantenere quell'articolo nell'intero progetto, e insieme con tutti quelli che ora gli stanno a compagni, io chieggo almeno che altri articoli ed altre materie a quel progetto non si aggiungano, (secondochè importerebbe la proposta del Senatore Vigliani), perchè altrimenti andremo forse più in là dei ritardi che una volta si appellavano delle *calende greche*, e l'unificazione legislativa del Veneto rimarrà sempre un bisogno, un desiderio non esaudito.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi consenta anzitutto il Senato che io rettifichi una espressione dell'onorevole Senatore Tecchio. Egli mi ha associato ai dubbi del Senatore Vigliani e dell'Ufficio Centrale per sostenere che anche da parte mia trovavo necessario che questo progetto di legge fosse completato, introducendo nel Codice di procedura civile altri analoghi articoli. A me pare di non aver detto così; ma se qualche parola mi è sfuggita, la quale abbia potuto ingenerare nella mente del Senatore Tecchio questo concetto, io mi affretto a dichiarare che non era nella mia idea. Ho detto che alla Camera aveva espresso il desiderio che questo progetto di legge fosse rimandato all'epoca in cui si discuterebbe il progetto di legge sulle modificazioni all'ordinamento giudiziario ed alla Procedura civile, ma ciò non perchè queste modificazioni si riferissero all'istituzione dei Conciliatori, ma solo perchè riferendosi al Codice di Procedura civile facevano nascere la convenienza di discutere contemporaneamente il progetto ora in esame, che al certo con la Procedura ha strettissima relazione.

Del resto però sarei lietissimo che il Senato entrasse ora nella discussione degli articoli di questo progetto di legge, salvo l'apportarvi qualche perfezionamento, quando lo creda, perchè se pensavo che il tempo più opportuno della discussione potesse esser quello accennato, non penso punto che vi sia bisogno di aggiungere altri articoli al Codice perchè l'attuale legge possa aver vita e attuazione.

Fatte queste rettificazioni, risponderò in pochissime parole alle osservazioni del Senatore Tecchio. Egli sa che da parecchi mesi ho presentato un progetto di legge complessivo, il primo articolo del quale contiene l'estensione della legislazione italiana alle province venete; e niuno più di me comprende l'importanza, dirò di più la necessità di tale misura legislativa per quelle provincie.

Ma bisogna osservare che la Camera è stata occupatissima. Ciò non ostante posso assicurare l'onorevole Senatore Tecchio, che la Commissione ed io abbiamo preso per quanto si è potuto gli opportuni concerti nell'idea appunto da lui espressa, cioè di stralciare il primo articolo di quel progetto di legge.

Fatte queste dichiarazioni, io spero che l'onorevole Senatore Tecchio si voglia dichiarare soddisfatto, ed il

Senato voglia discendere alla discussione degli articoli del progetto di legge di cui si tratta.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Giacchè il signor Ministro mi chiede se io sono soddisfatto, rispondo che le sue dichiarazioni per ora mi appagano, ma che, per essere veramente soddisfatto, aspetterò che siasi ottenuto il resultamento delle speranze ch'egli ebbe testè a manifestare.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Essendosi per incidenza fatta parola dell'unificazione legislativa nel Veneto, sulla quale altra volta ho trattenuto il Senato, ed ho pregato istantemente il signor Ministro di Grazia e Giustizia perchè fosse sollecitata, non posso fare a meno di unire la mia voce a quella dell'onorevole Senatore Tecchio.

Se si vuole veramente rendere utile l'unificazione del Veneto sotto tutti i rapporti, non solamente politici e giuridici, ma anche amministrativi e finanziari, non bisogna limitarsi alla semplice unificazione legislativa, lasciando stare i tribunali quali sono, perchè allora gli inconvenienti continuerebbero ad essere i medesimi. E già noi ne abbiamo moltissimi, e non pochi conflitti ben gravi in materia di molta importanza non solamente giuridica e politica, ma anche in materia finanziaria, si sono prodotti in vista della molteplicità dei tribunali supremi.

Quindi per parte mia dichiaro di unirmi alle istanze dell'onorevole Senatore Tecchio, ma nell'intendimento che non si pretendesse mai di fare unificazione legislativa soltanto: deve essere unificazione legislativa e giudiziaria anco in rapporto ai Tribunali supremi, se no, gli inconvenienti di cui abbiamo fatto parola rimarrebbero a un dipresso gli stessi.

Quanto al progetto di legge attuale, capisco che scissa in due parti la proposta di unificazione già presentata all'altra Camera dall'onorevole Ministro, non potrebbe più rinviarsi la discussione di questa legge al tempo in cui venisse in discussione l'unificazione legislativa. Poi io dubiterei che essendoci venuta questa legge in una forma diversa e separata da ogni altra, non si potesse sospenderla per unirla ad un'altra legge che non è ancora votata dalla Camera dei Deputati: questo non sarebbe un sistema molto regolare.

Dichiaro quanto a me di astenermi sulla questione pregiudiziale e di rimettermene al Senato: credo però che il rinvio di questa legge a quella dell'unificazione legislativa non possa convenientemente farsi.

Senatore Tecchio. Io devo allontanare ad ogni costo il sospetto che parlando di unificazione legislativa non intendessi parlare eziandio di unificazione giudiziaria. Ricordo che, quando nel 1865 si discuteva nell'uno e nell'altro ramo dal Parlamento la questione dell'unificazione legislativa si intendeva sempre, e in verità era ragionevole intendere, sotto questa parola,

tanto l'unificazione dei codici, quanto l'unificazione dell'organico giudiziario, e delle leggi correlative. Soggiungo che, se non mi tradisce la memoria, il primo articolo di legge proposto dal signor Ministro Guardasigilli alla Camera dei deputati, ed al quale oggi si fece più volte allusione, insieme alla proposta di estendere alle provincie della Venezia e a quella di Mantova tutti i Codici del Regno d'Italia, contiene egualmente la proposta di estendere a quella provincia la legge organica giudiziaria introdotta anch'essa nel Regno col 1 gennaio 1866. Del resto, è troppo evidente che, senza estendere al Veneto la organizzazione giudiziaria del Regno l'unificazione legislativa potrebbe essere un nome, ma non sarebbe certamente una realtà.

Voci. Ai voti, ai voti!

**Presidente.** Debbo dunque mettere ai voti la proposta del signor Senatore Vigliani che ho testè letta: si tratta di proposta sospensiva ad un tempo indeterminato.

Chi ammette la proposta del Senatore Vigliani, abbia la bontà di alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta è rigettata.)

Ora si tratterebbe di passare alla discussione degli articoli; ma essendo l'ora tarda, si rimanderà a domani.

Prima però di sciogliere la seduta, debbo pregare la Commissione per le pétizioni di preparare il suo lavoro onde poterne formare l'elenco e metterle all'ordine del giorno in una delle prossime tornate, perchè non si è più loro dato corso da qualche tempo.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).